

Pensioni, l'Istat aggiorna il reddito pensionabile

di Leonardo Comegna

Un reddito di 40 mila euro del 2021 in pensione vale 43.240 euro. E quando viene utilizzato per il calcolo della seconda quota, riferita all'anzianità maturata dopo il 31 dicembre 1992, sale sino a 43.656 euro. Ora è dunque possibile calcolare con esattezza una pensione con decorrenza 2023, grazie ai coefficienti indicati dall'Istat che consentono di rivalutare i redditi dei lavoratori autonomi, compresi i consulenti finanziari (gli stipendi nel caso dei lavoratori dipendenti), da considerare per la determinazione della base annua pensionabile. Occorre ricordare, inoltre, che, come stabilito dalla riforma Monti-Fornero, per il calcolo della pensione, oltre alla quota retributiva/reddituale, bisogna aggiungere quella determinata con il criterio "contributivo" riferita all'anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2011.

Il calcolo. La misura della pensione degli iscritti alla Gestione commercianti, è data dalla somma di due distinte quote (A + B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'anzianità contributiva acquisita dal 1° gennaio 1993 in poi. La base pensionabile è costituita dalla media annua dei redditi assoggettati a contribuzione dei dieci anni che precedono la decorrenza, per la quota (A) e dalla media annua degli ultimi 15 anni per la quota (B). I redditi utilizzati sono rivalutati tenendo conto dell'inflazione.

L'ammontare del trattamento è pari al 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all'80% con 40 anni.

Il tetto. Sulla quota di reddito annuo eccedente il cosiddetto "tetto pensionabile" (52.190 euro per il 2023), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat, l'aliquota si riduce come segue: all'1,5% per la fascia eccedente il 33%; all'1,25% per la fascia compresa tra il 33 ed il 66%; all'1%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66% del "tetto" ed il massimale contributivo pensionabile.

L'aliquota di rendimento da applicare al reddito pensionabile utilizzato per la quota "B" è, invece, determinata per ogni anno di contribuzione come segue: 1,6% della fascia eccedente il 33% del "tetto"; 1,35% della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il "tetto"; 1,10% della fascia compresa tra il 66% del "tetto" ed il massimale contributivo pensionabile.